



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 www.castellaneta.gov.it

NORME REGOLAMENTARI PER IL TRASPORTO FUNEBRE

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30 maggio 2009
PUBBLICATA all'Albo Pretorio Comunale dal 03 giugno 2009 al 18 giugno 2009
ESECUTIVA dal 03/06/2009 (immediatamente eseguibile)

- ARTICOLO 1 -

Definizione di trasporto funebre

1. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di partenza. Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 17 L.R. n. 34/2008.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Puglia.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
6. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
7. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

- ARTICOLO 2 -

Definizione di attività funebre

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
 - c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata in ragione di 1 (una) ogni 6.000 abitanti ovvero frazione superiore a 3.000 abitanti, sulla base dei seguenti requisiti:

- a) Le ditte private di onoranze funebri sono soggette ad autorizzazione all'esercizio della loro attività e devono quindi richiedere apposita autorizzazione al Comune.
 - b) I termini di conclusione del procedimento sono 60 gg per il Comune e 90 gg per i passaggi esterni.
 - c) Per l'esercizio dell'attività funebre è necessario il possesso delle autorizzazioni di competenza del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e di agenzia d'affari, ed abilitata altresì allo svolgimento del trasporto funebre.
 - d) E' necessaria l'esposizione nella sede di un prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese, esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.
4. Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
- a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre nel territorio comunale;
 - b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione;
 - c) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte;
 - d) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.

- ARTICOLO 3 -

Trasporto funebre ed attività funebre

1. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
3. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 385 del codice penale come modificato dalla legge 26/04/1990, n. 86.

- ARTICOLO 4 -

Disciplina dell'attività di trasporto funebre

1. Il Sindaco disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi;
 - b) orari di arrivo ai cimiteri;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) è facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.
 - f) Gli orari dei trasporti funebri e di arrivo presso il cimitero del Comune di Castellaneta vengono specificati nella tabella "A" allegata al presente regolamento.

- ARTICOLO 5 -

Vigilanza e coordinamento

1. I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
2. L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, funzioni amministrative e di coordinamento sui servizi di trasporto funebre, da chiunque effettuati, nell'ambito del territorio Comunale, al fine di garantire la regolarità e l'ordinato accesso al cimitero cittadini, garantendo inoltre che l'attività di trasporto possa essere svolta da operatori pubblici o privati in condizioni di parità, anche in ordine all'accesso al cimitero ed alla disponibilità di sepolture.

- ARTICOLO 6 -

Trasporti funebri a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 285/90, i seguenti trasporti:
 - a) nati morti, feti, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali qualora non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
 - b) salme provenienti da abitazioni inadatte e destinate agli appositi locali per completarvi il periodo obbligatorio di osservazione su segnalazione della competente A.S.L.;
 - c) recupero e trasporto delle persone morte per qualsiasi causa in luogo pubblico o nelle pubbliche vie al locale di osservazione, su segnalazione dell'Autorità giudiziaria, secondo i costi approvati dalla Giunta Comunale;
 - d) qualsiasi altro trasporto su indicazione dell'autorità giudiziaria o del servizio sanitario;
 - e) in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificano, su segnalazione del Centro Servizi Sociali e, comunque, su provvedimento motivato del Sindaco, potranno essere disposti trasporti funebri con annessa fornitura feretro e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio funebre completo e decoroso.

- ARTICOLO 7 -

Altri trasporti funebri

1. Tutti gli altri trasporti funebri, in occasione dei quali siano richiesti servizi e trattamenti speciali, sono effettuati a parità di condizioni, da ditte autorizzate operanti nel settore, dalle Autorità Militari, da Confraternite e dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri in città, o verso altri Comuni o Stati e viceversa, in connessione con l'esercizio di attività di Onoranze Funebrarie devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. I trasporti previsti nel presente articolo, da chiunque eseguiti, potranno essere soggetti alla corresponsione a favore del Comune di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/90 da determinare con apposito atto di Giunta Comunale.

- ARTICOLO 8 -

Controlli igienico-sanitari

1. I trasporti di salme nonché i trasporti di ceneri, resti mortali di cui al Capo IV del D.P.R. 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. In particolare i controlli sull'effettuazione dei trattamenti conservativi, quando prescritti, sull'idoneità dei feretri e l'apposizione dei sigilli per trasporti diretti fuori dal territorio regionale devono necessariamente essere effettuati dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio.

- ARTICOLO 9 -

Inadempimenti

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle norme sopra descritte o ad altre normative di Leggi o Regolamenti, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente, potranno sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta segnalando immediatamente al Sindaco le situazioni di irregolarità accertate.
2. In caso di perduranti inottemperanze, il Sindaco potrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri in città a carico di chi ne sia responsabile.
3. In ogni caso l'ufficio preposto dovrà segnalare eventuali violazioni a leggi o regolamenti agli organi competenti, anche esterni all'Amministrazione Comunale.
4. Qualora l'Amministrazione Comunale verifichi un aumento di prezzi spropositato alla media dei comuni limitrofi, può rivedere e/o modificare questo regolamento

- ARTICOLO 10 -

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi e regolamenti sanitari e fiscali vigenti in materia ed in particolare al regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285 del 10/09/1990 e Legge Regionale del 15.12.2008 n. 34.